



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 maggio 2021 n.87

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 21, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71, così come modificato dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 26 aprile 2021;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME IN MATERIA DI SERVIZIO DI CUSTODIA DI ASSET VIRTUALI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina la prestazione nella Repubblica di San Marino del servizio di custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere il controllo sugli asset virtuali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) «asset virtuali»: asset di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b bis) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;
- b) «Banca Centrale»: Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- c) «Istituto per l'Innovazione»: Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23;
- d) «prestatori di servizi in materia di asset virtuali»: i prestatori di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s bis) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;

- e) «servizio di custodia di asset virtuali»: il servizio per conto di terzi di custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere il controllo sugli asset virtuali.

Art. 3

(Autorizzazione della Banca Centrale)

1. La prestazione nella Repubblica di San Marino del servizio di custodia di asset virtuali è riservata alle banche autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, a seguito di specifica autorizzazione della Banca Centrale a prestare in via accessoria tale servizio, rilasciata ai sensi del presente decreto delegato e del Regolamento attuativo di cui al seguente articolo 10.
2. La Banca Centrale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto, alla banca istante, l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.
3. Se la domanda è incompleta, il termine di cui al comma 2 è interrotto e riparte per intero dal momento in cui la Banca Centrale riceve le informazioni ovvero i documenti richiesti. In ogni caso la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro 3 mesi dal ricevimento della domanda.
4. La Banca Centrale disciplina i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, il relativo procedimento autorizzativo e i casi di sospensione del termine di cui al comma 2, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo di cui all'articolo 10.

Art. 4

(Revoca dell'autorizzazione)

1. La Banca Centrale può revocare l'autorizzazione a prestare il servizio di custodia di asset virtuali nei casi in cui la banca:
 - a) non si serve dell'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) ha cessato di prestare, da più di 12 mesi, il servizio autorizzato;
 - c) ha ottenuto l'autorizzazione prestando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - d) non soddisfa più i requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e non ha adottato entro 6 mesi le azioni correttive richieste dalla Banca Centrale ovvero non informa la Banca Centrale di cambiamenti rilevanti riguardanti tali requisiti;
 - e) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni di cui al presente decreto delegato o alla relativa regolamentazione attuativa ovvero le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - f) è stata oggetto di provvedimento di revoca dell'autorizzazione a esercitare attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

Art. 5

(Rinuncia all'autorizzazione)

1. Le banche autorizzate a prestare il servizio di custodia di asset virtuali possono in qualsiasi momento rinunciare espressamente alla propria autorizzazione.

Art. 6

(Registro delle banche autorizzate a prestare il servizio di custodia di asset virtuali)

1. È istituito presso la Banca Centrale il registro delle banche autorizzate a prestare il servizio di custodia di asset virtuali.

2. Il registro è tenuto in modo informatizzato e reso disponibile al pubblico.
3. La formazione e il contenuto del registro, le modalità di iscrizione e cancellazione dallo stesso, nonché ogni altro aspetto relativo alla tenuta del medesimo, sono disciplinati dalla Banca Centrale nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'articolo 10 del presente decreto delegato.

Art. 7
(Requisito assicurativo)

1. Le banche che intendono prestare in via accessoria il servizio di custodia di asset virtuali devono disporre permanentemente di apposita ed adeguata copertura assicurativa dei relativi rischi.
2. La Banca Centrale disciplina le caratteristiche e l'importo minimo della copertura assicurativa di cui al comma 1 nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo di cui all'articolo 10 del presente decreto delegato.
3. Ai fini del mantenimento dell'autorizzazione a prestare il servizio di custodia di asset virtuali, le banche trasmettono alla Banca Centrale entro il 31 marzo di ogni anno copia della polizza assicurativa.

Art. 8
(Requisiti di idoneità tecnica e attribuzioni dell'Istituto per l'Innovazione)

1. Le banche che intendono richiedere autorizzazione alla Banca Centrale per la prestazione in via accessoria del servizio di custodia di asset virtuali devono produrre un attestato di idoneità tecnica rilasciato dall'Istituto per l'Innovazione ed esteso anche alla valutazione delle eventuali esternalizzazioni di funzioni operative.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e il rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza organizzativa di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche ed alla pertinente regolamentazione emanata dalla Banca Centrale, l'organo amministrativo della banca che intende prestare il servizio di custodia di asset virtuali deve:
 - a) nominare un responsabile del servizio, che possieda competenze, conoscenze ed esperienze necessarie per un'adeguata prestazione del servizio di custodia;
 - b) definire sistemi operativi e procedure per salvaguardare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni relative alla prestazione del servizio;
 - c) definire sistemi operativi e procedure di salvaguardia e conservazione dei dati e delle registrazioni relative al servizio di custodia e alle attività accessorie e/o strumentali ad esso;
 - d) definire una politica di continuità operativa e relative misure, nonché piani di disaster recovery volti a garantire la conservazione di dati e la regolarità nella prestazione del servizio, ovvero, qualora ciò non sia possibile, il recupero tempestivo di tali dati e la tempestiva ripresa del servizio;
 - e) definire un piano di controlli interni e riesami periodici dei sistemi e delle procedure messe in atto per ottemperare agli obblighi di cui al presente decreto delegato e della relativa regolamentazione attuativa e adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
3. L'Istituto per l'Innovazione, anche ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica di cui al comma 1, valuta altresì la conformità della banca ai requisiti di cui ai commi precedenti e può emettere, sentita la Banca Centrale, apposita regolamentazione atta a definire la disciplina specifica in materia di requisiti tecnici applicabile al servizio di custodia di asset virtuali, anche in caso di ricorso ad outsource, così come disciplinato dall'articolo 9 del presente decreto delegato.
4. Ai fini del mantenimento dell'autorizzazione a prestare il servizio di custodia di asset virtuali, le banche devono trasmettere alla Banca Centrale un attestato di idoneità tecnica aggiornato, rilasciato dall'Istituto per l'Innovazione ogni qualvolta intervengano variazioni significative e comunque non oltre 2 anni dal precedente invio.

Art. 9
(Esternalizzazione)

1. Le banche che prestano il servizio di custodia di asset virtuali e che per lo svolgimento di funzioni operative ricorrono ad outsourcer devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare un efficace presidio dei rischi operativi aggiuntivi, restano pienamente responsabili dell'adempimento di tutti i loro obblighi ai sensi del presente decreto delegato e della regolamentazione attuativa e garantiscono in ogni momento che tutte le seguenti condizioni siano rispettate:

- a) l'esternalizzazione non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della banca;
- b) l'esternalizzazione non incide sul rapporto tra la banca e i clienti, né sugli obblighi derivanti da tale rapporto;
- c) la banca conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, per controllare efficacemente i servizi esternalizzati e per gestire i rischi associati all'esternalizzazione su base continuativa;
- d) la banca ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;
- e) la banca garantisce che gli outsourcer, oltre ad assicurare gli standard tecnici di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), soddisfino gli standard stabiliti nella pertinente normativa sulla protezione dei dati e in materia di segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

2. Le banche prestatrici del servizio di custodia di asset virtuali che ricorrono ad outsourcer devono adottare una politica sull'esternalizzazione, inclusi piani di emergenza e strategie di uscita, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le banche conferiscono all'outsourcer l'incarico di esternalizzazione sulla base di un contratto scritto che:

- a) specifica i diritti e gli obblighi di entrambe le parti;
- b) è conforme alle condizioni di cui al comma 2;
- c) consenta alle banche di risolvere unilateralmente tale contratto.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto ai commi precedenti, trova comunque applicazione la disciplina prevista dalla vigente regolamentazione emanata dalla Banca Centrale in materia di esternalizzazione, da parte di banche, di attività materiali e funzioni aziendali in settori diversi dalla loro attività caratteristica.

Art. 10
(Regolamentazione attuativa della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale, con apposito regolamento, stabilisce:

- a) le modalità e i tempi di verifica dei requisiti;
- b) la disciplina sul procedimento autorizzativo, comprensiva dei casi di sospensione del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto delegato;
- c) le possibili cause di sospensione dell'autorizzazione e le procedure connesse;
- d) i contenuti e le modalità di tenuta e aggiornamento del registro di cui all'articolo 6;
- e) le caratteristiche e l'importo minimo della copertura assicurativa di cui all'articolo 7;
- f) le procedure di segnalazione degli incidenti informatici.

Art. 11
(Prestazione del servizio di custodia di asset virtuali)

1. Le banche prestano il servizio di custodia di asset virtuali in regime di separazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 72 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e adottano pertanto procedure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti.

2. Le banche prestano il servizio di custodia di asset virtuali sulla base di un contratto sottoscritto con i clienti, dove specificano i loro doveri e le loro responsabilità. Tale contratto deve includere almeno:

- a) l'identità delle parti dell'accordo;
- b) la natura del servizio fornito e una descrizione di tale servizio;
- c) i mezzi di comunicazione tra la banca e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;
- d) le commissioni applicate dalla banca per la prestazione del servizio.

3. Le banche che prestano il servizio di custodia di asset virtuali:

- a) tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ogni cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sugli asset virtuali, registrando sullo stesso quanto prima ogni movimento, anche ai fini di quanto previsto al comma 1. Le procedure interne delle banche assicurano che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione degli asset virtuali sia corroborato da un'operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente;
- b) stabiliscono una politica di custodia degli asset virtuali, con regole e procedure interne per garantirne la custodia o il controllo al fine di scongiurare frodi o minacce informatiche;
- c) facilitano l'eventuale esercizio da parte dei clienti di diritti connessi agli asset virtuali. Qualsiasi evento che possa creare o modificare i diritti del cliente deve essere registrato quanto prima nel registro delle posizioni del cliente;
- d) devono fornire ai propri clienti quanto prima tutte le informazioni sulle operazioni su asset virtuali che richiedono una risposta dai clienti stessi e in ogni caso, almeno trimestralmente, su supporto durevole, un rendiconto di posizione degli asset virtuali registrati a nome di ciascun cliente;
- e) devono inoltre garantire che gli asset virtuali o le relative chiavi crittografiche detenute per conto dei clienti siano restituite quanto prima qualora richiesto dagli stessi;
- f) sono responsabili nei confronti dei loro clienti per le perdite conseguenti a malfunzionamenti o attacchi informatici.

Art. 12

(Poteri della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale esercita sulle banche autorizzate a prestare il servizio di custodia di asset virtuali, nonché loro eventuali outsourcer, i poteri di vigilanza previsti dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e dalla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche, nonché dalla pertinente regolamentazione attuativa emanata dalla Banca Centrale.

Art. 13

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 30.000,00 (trentamila/00).

2. Per quanto riguarda la disciplina in materia di sanzioni amministrative, si applica quanto previsto agli articoli 31 e 32 della Legge 29 giugno 2005 n. 96, all'articolo 141 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dal Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche.

Art. 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto delegato gli operatori economici con sede a San Marino che intendono prestare i servizi di cui di cui all'articolo

1, comma 1, lettera s bis) punti i), ii), iii), iv) e v) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, devono ottenere una licenza ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche avente ad oggetto i relativi codici ATECO suddivisi per tipologia di attività.

2. Gli operatori economici con sede a San Marino che già prestano i servizi indicati al comma 1 devono adeguare la licenza entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, con l'introduzione dei relativi codici ATECO. Decorso tale termine, i servizi di cui al comma 1 non potranno essere prestati in assenza dell'adeguamento della licenza e l'ottenimento dei relativi codici ATECO, pena la sospensione della licenza.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche. L'accertamento può essere avviato d'iniziativa o a seguito di comunicazione da parte di qualsiasi amministrazione pubblica, ente pubblico o autorità della Repubblica di San Marino.

4. Resta inalterato l'obbligo per i soggetti di cui ai precedenti commi di registrarsi nel registro soggetti non finanziari di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, nel rispetto delle norme emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini